

N. 2355

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore SERENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997**

---

Norme per la regolamentazione ed il riconoscimento delle associazioni protezionistiche ambientali

---

ONOREVOLI SENATORI. - È noto il sorgere di innumerevoli sigle protezionistiche senza che vi sia alla base una valida preparazione professionale in materia di protezione ambientale e che hanno, invece, come compito primario quello di essere contro la caccia, mettendo in netta minoranza la categoria dei cacciatori.

Oggi nel nostro Paese si parla tanto di *par condicio*, perchè non applicarla anche per i cacciatori ? Riteniamo opportuno che anche i protezionisti debbano possedere dei requisiti professionali indispensabili per poter esercitare la loro attività; ci riferiamo agli esami teorico-pratici, al rilascio di licenza ed i relativi oneri che già vengono richiesti per i cacciatori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Associazioni ambientaliste,  
protezionistiche ed animalistiche)*

1. Le associazioni ambientaliste, protezionistiche ed animalistiche sono istituite con atto pubblico e riconosciute dal Ministero dell'ambiente con proprio decreto purchè abbiano i seguenti requisiti:

a) finalità tecniche e formative con riferimento ai problemi ambientali riguardanti la flora e la fauna nazionale;

b) ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, sia centrale che periferica;

c) dimostrino di avere nell'ambito nazionale un'adeguata base associativa comprendente almeno un quindicesimo del numero degli iscritti in possesso di licenza di protezione ambientale rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

2. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente ne dispone con decreto la revoca.

### Art. 2.

*(Attestato di idoneità - Rilascio  
della licenza di protezione ambientale)*

1. La licenza di protezione ambientale è rilasciata dal questore su delega del Ministro dell'ambiente in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio della licenza avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione ambientale con il rilascio di attestato di idoneità a seguito di pubblici esami dinanzi alla commissione di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui al comma 2, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione ambientale con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e fluviale;

b) zoologia con prove pratiche di riconoscimento delle specie;

c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture e produzione agricola;

d) norme sulla tutela della flora;

e) norme di pronto soccorso;

f) norme di pronto intervento per incendi boschivi;

g) norme sulla protezione degli animali e principi di zoognostica.

4. L' idoneità è concessa se il giudizio è favorevole con riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.

5. L'attestato di idoneità ambientale è necessario, oltre che per il primo rilascio della licenza di cui al comma 1, anche per il rinnovo della stessa ogni quinquennio o in caso di revoca.

6. Per sostenere gli esami previsti dal comma 3, il candidato deve essere munito di:

a) certificato medico di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico condotto o ufficiale sanitario;

b) certificato del casellario giudiziale;

c) attestato di frequenza al corso di pronto soccorso presso l'unità sanitaria locale di competenza.

7. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza di protezione ambientale, il titolare della stessa può praticare l'attività soltanto sotto il controllo di altro titolare di licenza di protezione ambientale da almeno sei anni o da un docente universitario esperto in materia ambientale, segnalato dal Ministero dell'ambiente, che compilerà a fine anno un *curriculum* formativo professionale e di specializzazione da allegare

alla licenza. Il rinnovo annuale della licenza avverrà con il pagamento degli oneri fiscali. Dopo ogni quinquennio di scadenza il titolare della licenza dovrà sostenere nuovamente gli esami di abilitazione di cui al comma 3.

Art. 3.

*(Commissione di esami  
di abilitazione alla protezione ambientale)*

1. L'abilitazione all'esercizio della protezione ambientale viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso ogni assessorato regionale al territorio ed ambiente e nominata con decreto dell'assessore regionale competente.

2. La commissione è composta da:

a) un dirigente amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale al territorio ed ambiente con esperienza professionale decennale nel settore ambientale, con funzione di presidente;

b) sette membri effettivi e sette supplenti esperti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3, con esperienza professionale decennale nel settore specifico:

1) due ex magistrati segnalati dal foro competente per territorio;

2) due docenti universitari della facoltà di zoologia;

3) due docenti universitari della facoltà di agraria;

4) quattro rappresentanti provinciali nominati dalle associazioni venatorie;

5) due medici veterinari segnalati dal Collegio provinciale;

6) due sottufficiali del Corpo forestale dello Stato;

3. La commissione è validamente riunita quando risultano presenti almeno cinque dei suoi componenti.

4. Svolge le funzioni di segretario della commissione un assistente amministrativo dipendente dall'assessorato regionale al territorio ed ambiente in servizio.

5. Lo svolgimento degli esami è pubblico, e a tal fine il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi provinciali dell'assessorato regionale al territorio ed ambiente almeno trenta giorni prima dell'inizio degli esami.

#### Art. 4.

##### *(Tassa di concessione governativa)*

1. Al fine del rilascio della licenza di ambientalista, il richiedente dovrà versare, sull'apposito conto corrente postale, a titolo di tassa di concessione governativa, la somma di lire 500.000 per il rilascio della stessa a cura degli uffici amministrativi delle questure competenti per territorio.

2. La tassa per il rilascio della licenza verrà rivalutata ogni triennio in base all'inflazione.

3. Successivamente, per il rinnovo annuale della licenza fino al quinquennio di validità, l'importo della tassa di concessione governativa non potrà essere inferiore a lire 300.000 fino ad un massimo di lire 500.000 e verrà stabilito per ogni quinquennio dal Ministro dell'ambiente.

4. Nel caso di diniego di rilascio della licenza da parte del questore, la tassa versata dovrà essere rimborsata.

5. Il rinnovo della licenza è subordinato al possesso del *curriculum* formativo di specializzazione.

6. Nei casi di falsità ideologica connessa agli atti o alle procedure di rilascio della licenza, o di procedimenti penali a carico del titolare, la stessa verrà revocata definitivamente.

#### Art. 5.

##### *(Sanzioni)*

1. All'ambientalista che eserciti l'attività per il primo anno senza essere munito di tesserino di *curriculum* formativo professionale vistato dal Ministero dell'ambiente e

con le generalità e gli estremi della licenza di altro ambientalista con funzioni di controllo, verrà applicata la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza.

2. La mancata esibizione della licenza, su richiesta degli organi competenti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 900.000 purchè esibita alla questura competente entro tre giorni.

3. Chi esercita l'attività di ambientalista senza essere munito dell'apposita licenza soggiace alla sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. La reiterazione della violazione comporta la sanzione amministrativa da lire 4.000.000 a 8.000.000.

4. Le sanzioni amministrative sono versate su apposito conto corrente postale intestato all'assessorato regionale al territorio ed ambiente.

#### Art. 6.

##### *(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

- a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni;
- b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
- c) agli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

#### Art. 7.

##### *(Aiuti alle associazioni)*

1. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a concedere alle associazioni ambientaliste, protezionistiche ed animaliste riconosciute, sovvenzioni per lo svolgimento delle attività educative e tecnico-ambientali, che rientrino nei loro fini istituzionali, esclusivamente a carico delle somme risultanti dai proventi delle tasse di concessione governativa versate dai titolari di licenza ambientale. Nessun altro contributo può essere concesso da altri Ministeri o assessorati regionali al territorio ed ambiente.

